



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile

ENNA

DECRETO DI SOSPENSIONE

(Art. 22 della Legge 2/2/74 n° 64)

OGGETTO: D.P.R. 1363/59 - Legge 2/2/74 N° 64 Art. 21. Lavori abusivi, realizzazione di un
invaso in assenza di autorizzazione, eseguiti in c.da Mazzarina nella particella n° 17
del foglio di mappa n° 10 in territorio del Comune di Aidone (EN). Ditta [REDACTED]

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTO il D.P.R. n. 1363 del 01.11.1959;
- VISTI l'Art. 1, 3, 17 e 18 della Legge 2/2/74 n° 64;
- VISTI il D.M. del 11/03/1988 e del 14/01/2008;
- VISTO che agli atti di questo ufficio non risulta alcuna autorizzazione per l'esecuzione dell'opera in oggetto;
- VISTO il verbale di accertamento redatto in data 20/04/2017 dal Geom. Amata Rosario, Funzionario Direttivo in servizio presso quest'Ufficio, dal quale risulta che nel Comune di Aidone (EN) in c.da Mazzarina foglio 10 particella 17 è stata realizzata l'opera abusiva appresso descritta:
 - invaso in terra battuta delle dimensioni di m. 66,00 x 50,00 avente una profondità di m. 5,00 circa con argini fuori terra per tre lati di circa m. 2,00 e per il restante lato a quota del piano di campagna;
 - locale tecnico a servizio dell'invaso, realizzato in muratura portante delle dimensioni in pianta di m. 2,30 per m. 3,45 ed altezza variabile da m. 1,80 a m. 2,00;
 - l'invaso risulta sprovvisto di adeguata recinzione, di scarico di fondo e di superficie; lo stesso verrà alimentato da un pozzo ubicato nella particella n° 13 del foglio n° 10 del Comune di Aidone (EN).

CONSIDERATO

- che la suddetta opera abusiva ricade nella proprietà della Ditta Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente nel Comune di [REDACTED];
- che il Comune di Aidone (EN) è compreso fra quelli classificati sismici di zona 2 e che, pertanto, il suddetto proprietario era tenuto a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi della Legge 64/74;
- che il tipo di opera realizzata è tra quelle contemplate nel D.P.R. 1363/59, all'art. 1 della L. 64/74 e per le quali con D.M. 11/03/1988 e sue modifiche e integrazioni e D.M. 14/01/2008 sono state emanate le relative norme tecniche di esecuzione;
- che l'opera di cui sopra è stata realizzata senza l'ausilio di alcun progetto e che pertanto nulla può dirsi sulla stabilità dei paramenti interni ed esterni di detto invaso e sulla sicurezza dello stesso.

ORDINA

Alla Ditta [redacted] e residente a [redacted]

- la sospensione, ai sensi della L. n° 64/74, di ogni attività aggiuntiva o modificativa dello stato dei luoghi, nonché l'interruzione dell'uso dell'invaso, che dovrà essere mantenuto vuoto ai fini della sicurezza e nell'interesse della pubblica e privata incolumità.

La Ditta, qualora sia interessata al mantenimento dell'opera, dovrà richiederne l'ammissibilità, trasmettendo allo scrivente Ufficio il progetto nel rispetto delle citate Leggi entro giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della presente.

Un esemplare del presente Decreto sarà notificato alla ditta interessata, con l'avvertenza che lo stesso produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 30/4/1991 n° 10, che avverso il presente Decreto di Sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli Artt. 1 e 2 del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971, all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° 0 9 2 7 5 8 Enna 2 8 APR. 2017

L'INGEGNERE CAPO
Ing. Egidio Marchese
UFFICIO DEL TRIBUNALE CIVILE ENNA